

SCHEDA 13

Il parallelismo fiscale IRES - IVA delle associazioni "normali" e delle associazioni "privilegiate".

	Imposte dirette (art. 148, del D.P.R. n. 917/1986)	IVA (art. 4, D.P.R. n. 633/1972)
Associazioni "normali"	- L'attività svolta nei confronti dei soci, in conformità ai fini istituzionali, non è considerata commerciale; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici è attività commerciale.	- Si considerano fatte nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole abituali; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici è attività commerciale.
Associazioni "privilegiate": 1. politiche 2. sindacali e di categoria 3. religiose 4. assistenziali 5. culturali 6. sportive dilettantistiche 7. di promozione sociale 8. di formazione extra-scolastica della persona	Non si considerano commerciali e quindi NON IMPONIBILI le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di: <ul style="list-style-type: none"> - propri soci; - iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni facenti capo ad un'unica organizzazione locale o nazionale, 	Non si considerano commerciali quindi NON IMPONIBILI: <ul style="list-style-type: none"> - le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di: <ol style="list-style-type: none"> 1. propri soci; 2. iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni facenti capo ad un'unica organizzazione locale o nazionale. - Le cessioni di pubblicazioni prevalentemente ai propri associati